



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO

Seconda Sezione Civile

In persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria Sciarrone, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa n. 1129/2016 R.G. vertente

**TRA**

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio  
in [REDACTED], giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a  
decreto ingiuntivo

**- parte opponente-**

**E**

[REDACTED]) ed in sua vece la  
procuratrice [REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv.  
[REDACTED]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'avv. [REDACTED]

**- parte opposta -**

**E**

[REDACTED]

**- terza chiamata non costituita -**

**E**

[REDACTED]  
[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t. mandataria di [REDACTED]  
[REDACTED], a seguito di mero cambio  
di denominazione sociale in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in forza  
di mandato congiunto materialmente all'atto di intervento mediante l'impiego di strumenti  
informatici ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] con domicilio eletto in [REDACTED]  
[REDACTED]

**- Terza intervenuta -**

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 957/2015**





Conclusioni delle parti:

Come da atti e da verbali

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 957/2015 con cui il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto di pagare, in favore di [REDACTED] come rappresentata, la somma di €. 16.712,87 oltre interessi come richiesti in ricorso e spese e competenze della procedura, per il mancato rimborso del finanziamento n. 11810044 di € 14.300,00 da estinguersi in 72 ratei mensili, sottoscritto con [REDACTED] concesso a parte opponente per l'acquisto di un'autovettura e rispetto al quale era maturato il saldo debitore riconosciuto in decreto. Al Giudizio monitorio venivano allegati tra l'altro, in copia, il contratto di finanziamento, l'estratto conto *ex* articolo 50 TUB e la diffida di pagamento da parte di [REDACTED]

A sostegno dell'opposizione, parte opponente contestava l'esistenza del credito disconoscendo le firme apposte sul contratto di finanziamento con la conseguenza che alcuna obbligazione era stata assunta nei confronti della finanziaria.

Ma ancora eccepiva la nullità del contratto per violazione dell'articolo 124 del T.U.B.; nullità e/o inefficacia delle clausole vessatorie. Tanto con revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese da distrarsi.

Si costituiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese. In particolare, forniva una diversa ricostruzione dei fatti di causa sia in ordine al disconoscimento delle firme - per il quale formulava istanza di verifica - evidenziando che le stesse e i documenti a corredo erano stati raccolti dalla [REDACTED] - sia in ordine alla asserita nullità del contratto per violazione dell'articolo 124 TUB.

Chiedeva pertanto il rigetto della spiegata opposizione e, in via del tutto subordinata, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata della [REDACTED] affinché, nel caso di accoglimento della spiegata opposizione, la concessionaria venisse condannata a manlevare parte opposta da qualsivoglia domanda proveniente da parte opponente nonché a restituire quanto indebitamente percepito in erogazione del finanziamento. Con vittoria di spese di lite.

Con provvedimento del 4 ottobre 2016 il diverso giudicante autorizzava la chiamata in giudizio della [REDACTED] nei termini di rito e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 4 aprile 2017.

La terza chiamata benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e non compariva.





Radicatosi il contraddittorio il diverso giudicante concedeva i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c. rinviando all'udienza del 25 ottobre 2018 per il prosieguo. Questo giudice ultimo assegnatario, disponeva, preliminarmente, l'acquisizione della documentazione allegata al fascicolo monitorio, quindi CTU grafologica. All'udienza del 26 gennaio 2021, espletata la consulenza, ritenuto che alla luce del contesto generale delle argomentazioni in uno con il quadro probatorio in atti la causa si presentava matura per la decisione, disponendo il giudice di sufficienti elementi per decidere, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con atto di intervento ex articolo 111 c.p.c. depositato telematicamente il 6 settembre 2022 si costituiva [REDACTED] [REDACTED] la quale richiama e faceva propria l'attività defensionale di parte opposta ed insisteva nelle conclusioni tutte rassegnate dall'istituto di credito opposto.

Dopo una serie di rinvii e differimenti anche a causa dell'emergenza epidemiologica, all'udienza del 28 febbraio 2023 disposto da questo giudice ultimo assegnatario lo svolgimento tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.

### **Merito della lite**

Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n. 24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n. 9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n. 30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).





Ma ancora, la *ratio decidendi* della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).

Preliminarmente, questo giudicante rileva che in corso di causa si è verificata una successione a titolo particolare per atto *inter vivos* del diritto controverso e ciò ha comportato, ai sensi dell'articolo 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario anche nel caso, come quello in esame, di intervento da parte di quest'ultimo. Ma ancora, non essendo stato formalizzato il consenso delle parti originarie alla estromissione del cedente, la detta estromissione non può essere attuata con la presente sentenza che pertanto viene pronunciata nei confronti delle parti originarie del rapporto.

Ancora preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della [REDACTED] la quale, benché ritualmente citata, non si è costituita e non è comparsa.

Nel merito la domanda di parte opponente è infondata e non può trovare accoglimento, non essendo condivisibili le ragioni poste a fondamento.

Ed invero, il giudicante scrutinate le diverse ricostruzioni della vicenda come rappresentate dalle parti in uno con il corredo probatorio documentale, prende atto degli esiti della espletata Ctu che richiama integralmente, essendo condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato, dott. [REDACTED], in quanto coerenti con i risultati delle indagini, immuni da vizi logici e sorrette da congrua motivazione. Segnatamente il suddetto c.t.u. ha accertato che "*le sette sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento del 24.9 2010 non sono riconducibili a [REDACTED] sono pertanto da considerarsi apocrife*".

Ferma la superiore premessa, questo giudice richiama il principio di diritto espresso di recente dalla Suprema Corte - che pone alla base della decisione di infondatezza della spiegata opposizione - secondo cui, anche nell'ipotesi di non riconducibilità delle sottoscrizioni alla persona, l'accertamento in concreto, con un accurato esame di atti o comportamenti concludenti, che integrano la manifestazione di volontà, che la persona si è avvalsa del contratto facendolo proprio, va interpretata come ratifica. Ebbene, nel caso che ci occupa, è emerso documentalmente (oltre il





possesso dei documenti identificativi dell'opponente nonché la mancata contestazione alla diffida di pagamento) che il contratto di finanziamento era stato finalizzato all'acquisto di un'autovettura, che l'acquisto è effettivamente avvenuto (contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente "il Sig. [REDACTED] non ha acquistato alcuna autovettura dal 2010 ad oggi e, per l'effetto, non si comprenderebbe la richiesta di finanziamento" (cfr. pag. 3 atto di citazione), con la conseguenza che parte opponente si è inequivocabilmente avvalso dell'operazione, facendola propria ed acquisendo in tal modo a sé gli effetti dell'attività svolta dal falso sottoscrittore (assumendone le relative obbligazioni) nell'ambito procedimentale del finanziamento richiesto e che gli ha consentito l'acquisto dell'autovettura. "Il successivo disconoscimento della firma del contratto, effettuato solo in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (...) ed anche l'esito della Ctu confermativo dell'apocrisia della firma, scolorano sul piano della decisività a fronte del formarsi in capo al giudice del motivato convincimento che quell'atto sia stato fatto proprio, nei suoi immediati vantaggi ed anche nelle conseguenti obbligazioni, dal soggetto che ne risulta l'apparente firmatario " ( cfr. Cass. Sentenza del 22 febbraio 2023 n. 5479 )

Conclusivamente, sulla scorta delle risultanze istruttorie documentali deve ritenersi raggiunta la prova della debenza delle somme richieste sia in ordine all'an che al quantum, come incardinate ai rapporti contrattuali e provate con la documentazione trasfusa in atti da parte opposta.

Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 957/2015 emesso dall'intestato Tribunale deve essere integralmente confermato, rimanendo all'evidenza assorbite tutte le ulteriori difese di parte opponente.

Ogni altra questione, deduzione o doglianza si ricompone nella precedente disamina e nel concreto esito della lite, esaurendosi nella trattazione di tutti i temi decisori rilevanti.

In ordine alle spese di lite, la complessità delle questioni trattate in uno con quanto emerso, altresì, all'esito della espletata perizia grafologica, ne giustificano la compensazione tra tutte le parti, in esse comprese quelle della espletata Ctu già liquidata con separato provvedimento

#### **P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, nella contumacia della terza chiamata, così provvede:

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 957/2015 opposto;

Compensa integralmente le spese di lite in esse comprese quelle di Ctu già liquidate con separato provvedimento.

Catanzaro, 28 agosto 2023

Il G.O.

Dott.ssa Maria Sciarrone

